

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1706)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 luglio 1974
(V. Stampato n. 3026)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(BISAGLIA)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(GIOLITTI)**

**col Ministro delle Finanze
(TANASSI)**

**col Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DE MITA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 luglio 1974*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 1974, n. 214, concernente la distillazione agevolata
dei vini da pasto di produzione nazionale

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, la parola « sessanta » è sostituita dalla seguente « novanta » e il numero « 320 » dal seguente « 400 »;

è soppresso l'ultimo comma.

All'articolo 4, primo comma, il numero « 9,6 » è sostituito dal seguente « 12,6 ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 6 giugno 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per avviare alla distillazione i vini da pasto eccedenti sul mercato al fine di alleggerire il mercato stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Alle cantine sociali ed agli altri enti ed organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli che, nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, cedono alle distillerie i vini da pasto da essi prodotti è concesso, per ogni grado ettolitro di vino consegnato, un contributo di lire 320.

Sono vini da pasto quelli che rientrano nella definizione di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio.

Per la distillazione dei vini prodotti in Sicilia il termine di cui al primo comma del presente articolo è stabilito in novanta giorni.

Art. 2.

La introduzione dei vini nelle distillerie deve avvenire entro i termini stabiliti nel precedente articolo 1 ed essere comprovata da apposite bollette di consegna, convalidate dagli UTIF competenti per territorio, dalle quali devono risultare tra l'altro i quantitativi dei prodotti consegnati e presi regolarmente in carico sul registro mod. C/41, nonché la gradazione alcolometrica degli stessi.

Le domande per ottenere il contributo vanno inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Al pagamento del contributo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle domande presentate, corredate dalle bollette di consegna del prodotto alle distillerie.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Alle cantine sociali ed agli altri enti ed organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli che, nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, cedono alle distillerie i vini da pasto da essi prodotti è concesso, per ogni grado ettolitro di vino consegnato, un contributo di lire 400.

Identico.

Soppresso.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

All'onere di lire 9,6 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connessi all'avvio alla distillazione dei vini da pasto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1974.

LEONE

RUMOR — BISAGLIA — GIOLITTI —
TANASSI — COLOMBO EMILIO —
DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

All'onere di lire 12,6 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connesse all'avvio alla distillazione dei vini da pasto.

Identico.

Art. 5.

Identico.